

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
**Santarcangelo & Zuliani**  
Via Trieste, 14  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Tel. 0424 510765 - Fax 0424 510764  
Partita IVA 02444210245

TRIBUNALE DI PALMANOVA

MEMORIA ISTRUTTORIA AUTORIZZATA PER L'ESECUTANTE

DITTA ESSEDI STUDIO SAS

Nella procedura n.° 296/05 R.G., Dott.ssa Zambon introdotta con Ricorso ex art. 615 II co. C.P.C. da:

ANDREON FRANCESCO con gli Avv.ti Bonotto e Bottega di Treviso e domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale di Palmanova  
RICORRENTE

CONTRO

Ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle S.A.S. con gli Avv.ti Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa e Paolo Dal Zilio del Foro di Udine e con domicilio eletto presso il secondo in Udine, Via Ginnasio Vecchio n.° 7  
RESISTENTE

0-----0

In relazione al contenuto delle domande ed eccezioni proprie della presente vertenza non si ritiene opportuno formulare alcuna stanza istruttoria in quanto fondamentalmente il *thema decidendum* è basato su questioni di diritto o, quand'anche di merito, in ogni caso è pienamente sostenuto e documentato da atti scritti che sono già stati prodotti (ci si riferisce in particolare agli accordi intercorsi tra le parti dopo che la ditta scrivente aveva ottenuto il titolo esecutivo).

Nemmeno sforzandoci quindi siamo riusciti ad individuare una questione che meriti ulteriore trattazione istruttoria con prove per testi o quant'altro.

In relazione alle questioni prospettate dalla controparte piuttosto la scrivente preferisce depositare altri due documenti utili ad ulteriormente comprovare, qualora ce ne fosse bisogno, l'assoluta inconsistenza dell'eccezione relativa all'asserito "difetto di legittimazione attiva".

Trattasi infatti del frontespizio del Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (primo atto giudiziario anteriore all'inizio della vertenza di merito che ha coinvolto le due società - Doc. 14) e della comparsa di costituzione della ditta Essedi Studio s.a.s. nella medesima procedura (Doc. 15).

Da tale documentazione si evince in modo inequivocabile che la stessa ditta Andreon, che ora lamenta il difetto di legittimazione della ditta Essedi Studio, all'epoca (15 Dicembre 1989) aveva intrapreso il giudizio non certo contro il libero professionista sig. Dallavalle Sandro bensì proprio nei confronti della "Ditta Essedi Studio ed Associati - Organizzazione Aziendale, rappresentata dal sig. Sandro Dallavalle".

E' importante sottolineare tale aspetto in quanto nella primordiale fase giudiziale, quella appunto relativa all'Accertamento Tecnico Preventivo, era la ditta Andreon Ricorrente e promotrice della causa e quindi era la stessa controparte ad indicare quale proprio contraddittore la ditta Essedi Studio e non il professionista Dallavalle e quindi come può ora così tranquillamente affermare il contrario? Se la ditta Andreon in buona fede riteneva che la controparte contrattuale fosse la persona fisica del sig. Dallavalle, avrebbe ben potuto (e dovuto) evocare in giudizio appunto la persona fisica e non invece la società come in effetti ha fatto pure indicando il rappresentante legale con il che ha chiaramente dato prova di conoscere la distinta personalità delle due entità giuridiche...

La memoria di costituzione (Doc. 15 citato) non fa altro che riprendere il filo del ragionamento di cui sopra ed infatti puntualmente la scrivente si era costituita come società "Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle s.a.s." senza che nessuna eccezione in merito venisse sollevata dalla Andreon (del resto come avrebbe potuto visto che proprio la stessa Andreon aveva citato in causa la società Essedi Studio??!!??).

Lasciamo quindi al Giudicante ogni valutazione circa l'asserita condotta "*reticente ed equivoca*" che Essedi avrebbe tenuto e l'accusa di aver "*ciurlato nel manico*" (espressione che forse il Giudice potrà "passare", ma che in ogni caso ed a maggior ragione per quanto ampiamente dimostrato risulta alla scrivente alquanto offensiva).

Andreon sapeva bene con chi aveva a che fare e lo sapeva sin dall'inizio (si ribadisce che il Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo è addirittura del 1989).

Quanto sopra va peraltro ad aggiungersi agli ulteriori elementi già sottolineati e che in questa sede ovviamente non vale la pena richiamare...

Riteniamo che la causa sia matura per la decisione e pertanto, per quanto ci riguarda, non vi sarebbe bisogno di esperire alcuna ulteriore attività tanto meno di carattere istruttorio ma, in ogni caso, attendiamo di leggere le eventuali istanze istruttorie della controparte in ordine alla riserva d'indicare mezzi a prova contraria.


Si producono:

- 14) Frontespizio Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo del 15/12/1989;
- 15) Frontespizio memoria di costituzione Essedi Studio s.a.s.

Con Osservanza

Bassano del Grappa – Palmanova li 24/01/2006

Avv. Marco Santarcangelo



Avv. Paolo Dal Zilio

**AUTENTICA DI COPIA TELETRASMESSA**

Ai sensi e per gli effetti della L. 07.06.93 n.º 183, io sottoscritto Avv.to Marco Santarcangelo dichiaro conforme all'originale la presente copia trasmessa via telefax che, ai medesimi fini, è altresì sottoscritta dall'Avv.to Paolo Dal Zilio  
Bassano del Grappa – Udine li 24/01/2007

Il mittente Avv.to Marco Santarcangelo



Il ricevente Avv.to Paolo Dal Zilio